

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 450

Ottemperanza sentenze n. 196 e n. 197 del 2021 TAR per la Puglia sede di Bari – Nomina Commissario ad acta in sostituzione della Provincia di Foggia per la definizione dei procedimenti PAUR ex art 27 bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. attivati da MY SUN s.r.l. per la realizzazione e l'esercizio nel territorio di San Severo (FG) di n. 2 impianti fotovoltaici della potenza di 54,232 MWp e di 11,84 MWp.

L'Assessora all'Ambiente e al Territorio Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione, così come confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio e dalla Dirigente del Servizio VIA Vinca Dott.ssa Mariangela Lomastro, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- in data 6.10.2020 My Sun S.r.l. ha presentato alla Provincia di Foggia istanza di V.I.A. ai sensi dell'art. 4, comma 6, lett. b, della L.r. 12.4.2001, per la realizzazione di due progetti fotovoltaici in agro del Comune di San Severo (FG) rispettivamente di potenza pari a 54,232 MW ed 11,84 MW in differenti località;
- la Provincia di Foggia non ha dato corso al procedimento di V.I.A. nell'ambito del quale, entro 15 giorni dalla presentazione della medesima istanza, avrebbe dovuto, in prima battuta ed ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.r. 11/2001, esprimersi *"in merito alla individuazione delle amministrazioni interessate"*, accertare *"la completezza del S.I.A., della documentazione e degli elaborati di cui al comma 2"* e richiedere *"per una sola volta le integrazioni necessarie, assegnando un termine non superiore a 20 giorni"*;
- stante il persistente inadempimento della citata Provincia (a fronte anche delle richieste inoltrate dalla società successivamente all'invio dell'originaria domanda formulata), con istanze del 01.10.2020 e 19.10.2020 My Sun s.r.l. ha invitato e diffidato l'amministrazione regionale *"a procedere alla nomina di un Commissario ad acta che proceda, in luogo della Provincia di Foggia rimasta inerte"*, chiedendo dunque l'intervento sostitutivo regionale ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 11/2001 che, al comma 1, così testualmente recita: *"qualora la Provincia o il Comune ritardino ingiustificatamente l'espletamento delle procedure di V.I.A. attribuite alla loro competenza, la G.r., anche su richiesta del proponente li invita a provvedere entro un termine non superiore a 45 giorni"* e, al comma 2, che *"decorso inutilmente tale termine, la G.r. nomina un Commissario ad acta per la conclusione delle procedure di V.I.A."*;
- con nota prot. 12697 del 22.10.2020 indirizzata al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e relativamente ai rilievi della Società, la Sezione Autorizzazioni Ambientali informava circa il proprio difetto di competenza in ordine alla individuazione ed alla nomina di un commissario ad acta così come previsto dall' art. 29 L.R. n. 11/2001.

RILEVATO CHE:

- con distinti ricorsi al TAR Bari notificati in data 04.11.2020 società proponente in persona del legale rappresentante *pro tempore* chiedeva accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia a fronte delle istanze finalizzate all'attivazione dei poteri sostitutivi attribuiti alla Regione Puglia in forza dell'art. 29 della L.R. n. 11. del 12.4.2001, causati dalla perdurante inerzia della Provincia di Foggia nel rilascio di un provvedimento di V.I.A. relativamente ai progetti finalizzati alla realizzazione degli impianti in oggetto epigrafati;
- con nota prot. n. 14992 del 26.11.2020 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta dell'Avvocatura, pervenuta con PEC del 12.11.2020 acquista in pari data al prot. n. 14313, di relazionare in merito ai ricorsi di cui al punto precedente, rappresentando che l'inerzia della Provincia di Foggia alla conclusione dei procedimenti in argomento, promanava dal disconoscimento della delega, di cui alla medesima L.R. 11/2001 in materia di PAUR;

- nella richiamata nota si precisava altresì che la competenza in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta, non era attribuita alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, bensì alla Giunta, come già comunicato al Dipartimento;
- con Sentenze n. 196 e 197 pubblicate in data 01/02/2021 dal Tribunale Amministrativo II Sezione di Bari, si ordinava *“alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.”*

RITENUTO CHE:

- la legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (*“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*) ex art. 2 comma 2 la Regione Puglia ha reso operativa la delega delle funzioni amministrative già contemplata da precedente l.r. 30 novembre 2000, n. 17 (*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale”*), così di fatto favorendo il processo di decentramento amministrativo di talune funzioni amministrative in materia ambientale;
- l'art 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i è stato introdotto *ex novo* dal d.lgs. n. 104/2017 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*;
- l'art. 7 bis del TUA, nell'attribuire le competenze in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA, statuisce al comma 5 che *“In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome”*; al co. 7 che *“...Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.”*; al successivo co. 8 che *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali...”*;
- l'art. 27-bis del TUA attribuisce direttamente all'autorità già individuata dalla legislazione regionale come competente in materia di VIA il compito di avviare e concludere il procedimento unico regionale, senza alcuna modifica delle competenze già previste dalla regolamentazione regionale in vigore;
- l'art. 23, co. 1 del medesimo d.lgs. n. 104/2017 ha stabilito con precisione l'ambito di applicazione della nuova normativa precisando che *“le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017”* ed attribuendo portata retroattiva alle disposizioni in materia di PAUR, destinate a disciplinare in via immediata procedimenti avviati un mese prima dell'entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 104/2017.

VISTO il DLgs n. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1974/2020.

VISTE, in particolare, le sentenze del TAR Puglia nn. 196 e 197 che hanno condannato la Regione Puglia ad esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 29 della l.r. n. 11 del 2001 in materia di VIA nei casi di persistente inerzia delle autorità delegate all'esercizio delle funzioni amministrative delegate, nonché le note della Sezione prot. n. 1269 del 22.10.2020 e prot. n. 2329 del 18.02.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali e la nota prot. n. 1575 del 25.02.2021 del Dipartimento (tutte in atti).

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare immediata ottemperanza ai suddetti pronunciamenti, pena l'elusione del giudicato, nonché al fine di evitare ulteriori azioni giudiziarie in danno alla Regione già risultata soccombente.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.”;*

VISTA la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 *“Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio.”.*

RITENUTO, quindi, di dover ottemperare a quanto disposto con le Sentenze del TAR Bari nn. 196 e 197 dell’01/02/2021, con la nomina di un Commissario ad acta.

DATO ATTO CHE la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla suddetta nomina nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica delle sentenze innanzi indicate.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economica -finanziaria e/o patrimoniale e della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie così come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera K della L.R. 7/1997 propone alla Giunta Regionale:

- 1. di approvare** la relazione dell’Assessora proponente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. di nominare**, ai sensi dell’art. 29 della l.r. n. 11/2001 e smi, Commissario ad Acta in luogo della inadempiente Provincia di Foggia nella persona di

al

fine di ottemperare alle Sentenze del TAR Bari nn. 196 e 197 dell’01/02/2021 inerenti alla conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle istanze della società ricorrente per due impianti fotovoltaici in agro del Comune di San Severo (FG), come in narrativa meglio identificati;

- 3. di prevedere** che il Commissario ad acta, nell’espletamento dell’incarico conferito, si possa avvalere dell’ausilio dei componenti esterni del Comitato Reg.le per la VIA che verranno compensati con gli oneri istruttori versati dal proponente. Ai fini del migliore espletamento dell’incarico, dovranno altresì essere resi disponibili gli strumenti conoscitivi utili (dati del SIT Puglia, informazioni circa altri impianti sul medesimo territorio,ecc.) nonché ogni altro documento a disposizione delle strutture amministrative;

4. **di prevedere** che ai sensi della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la presente nomina è subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte di in Soggetto incaricato ai sensi del Dlgs 08.04.2013 n.39;
5. **di demandare** ad un successivo atto di Giunta la definizione degli adempimenti gestionali e contabili scaturenti dalla presente nomina;
6. **di dichiarare** che l'ottemperanza a dette sentenze non preclude l'esercizio di eventuali azioni giudiziarie che la Regione dovesse interporre e che, pertanto, detta ottemperanza non corrisponde ad alcuna forma di acquiescenza ai giudicati formatisi;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta (60) giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
9. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al TAR Puglia-sede Bari, all'Avvocatura Regionale, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Severo, al Commissario ad acta nominato nonché alla Sezione Regionale Infrastrutture Energetiche e digitali.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Supporto Legale in materia Ambientale"

Avv. Francesco De Bello

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA - Vinca

Dott.ssa Mariangela Lomastro

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato___ alla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana**

Ing. Barbara Valenzano

L'Assessora all'Ambiente ed al Territorio

Avv.to Anna Grazia Maraschio

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **di approvare** la relazione dell'Assessora proponente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di nominare**, ai sensi dell'art. 29 della l.r. n. 11/2001 e smi, Commissario ad Acta in luogo della inadempiente Provincia di Foggia nella persona di Ing. Vito LOMORO al fine di ottemperare alle Sentenze del TAR Bari nn. 196 e 197 dell'01/02/2021 inerenti alla conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle istanze della società ricorrente per due impianti fotovoltaici in agro del Comune di San Severo (FG), come in narrativa meglio identificati;
3. **di prevedere** che il Commissario ad acta, nell'espletamento dell'incarico conferito, si possa avvalere dell'ausilio dei componenti esterni del Comitato Reg.le per la VIA che verranno compensati con gli oneri istruttori versati dal proponente. Ai fini del migliore espletamento dell'incarico, dovranno altresì essere resi disponibili gli strumenti conoscitivi utili (dati del SIT Puglia, informazioni circa altri impianti sul medesimo territorio, ecc.) nonché ogni altro documento a disposizione delle strutture amministrative;
4. **di prevedere** che ai sensi della DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la presente nomina è subordinata all'acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, rese da parte di in Soggetto incaricato ai sensi del Dlgs 08.04.2013 n.39;
5. **di demandare** ad un successivo atto di Giunta la definizione degli adempimenti gestionali e contabili scaturenti dalla presente nomina;
6. **di dichiarare** che l'ottemperanza a dette sentenze non preclude l'esercizio di eventuali azioni giudiziarie che la Regione dovesse interporre e che, pertanto, detta ottemperanza non corrisponde ad alcuna forma di acquiescenza ai giudicati formatisi;
7. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale;
8. **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta (60) giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;
9. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al TAR Puglia-sede Bari, all'Avvocatura Regionale, alla Provincia di Foggia, al Comune di San Severo, al Commissario ad acta nominato nonché alla Sezione Regionale Infrastrutture Energetiche e digitali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO